

REGOLAMENTO PER IL LIVELLO ASSOCIATO DELL'AFFIDO FAMILIARE

Articolo 1 - Oggetto

1. Le Amministrazioni Comunali dell'Ambito distrettuale di Cremona (di seguito denominati Enti per la gestione associata dell'Affido Familiare Territoriale) intendono concordemente regolamentare sul proprio territorio l'istituto dell'affido familiare, in applicazione delle norme contenute nella legislazione:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149;
- Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
- Decreto legislativo 18 agosto 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri";
- Legge regionale 6 dicembre 1999 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003";
- Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996";
- Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionale per i minori";
- L. R. 14.02.2008, n. 1: Testo unico delle leggi regionali di volontariato, di cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso;
- Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario";
- D.G.R. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 "Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2. l. 149/2001);
- Accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali sul documento recante "Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare".

1

Articolo 2 – Principi generali e finalità dell'affidamento familiare

1. Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.
2. Nel contempo, ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove ciò non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d'età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
3. L'affidamento familiare è da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della famiglia allargata nei confronti di un minore momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita armonica.
4. L'affidamento familiare è riconducibile al più ampio "sistema di welfare relazionale" nel quale gli Enti *per la gestione associata dell'Affido Familiare Territoriale* si riconoscono pienamente.

Articolo 3 – Le tipologie dell'affidamento familiare

1. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:

a) secondo lo *status giuridico*:

- **consensuale**, disposto direttamente dal Comune o da altro soggetto delegato in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei servizi sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza.

b) secondo le *tipologie di collocazione*:

- **etero-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
- **Intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

c) secondo l'*intensità del bisogno*:

- **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
- **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, anche nelle forme di "pronta accoglienza" sperimentate e/o da sperimentare a livello locale.

Articolo 4 – Destinatari

1. Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare, oltre alla famiglia d'origine:

- i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- i ragazzi/e in prosieguo amministrativo che, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

2

Articolo 5 – I soggetti affidatari

1. Gli affidatari possono essere, come previsto dalla vigente normativa, famiglie e persone singole.

Articolo 6 - I diritti del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari

1. Il minore ha diritto:

- ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desideri e non vi sia controindicazione.

2. La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;

- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad essere coinvolta nella costruzione di in un progetto d'aiuto finalizzato al superamento dei problemi che rendono necessario l'affidamento;
- ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà;
- a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
- ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino.

3. Gli affidatari hanno diritto a:

- essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
- essere formati sulle tematiche specifiche dell'affido;
- essere coinvolti e partecipare a tutte le fasi del progetto;
- avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
- essere accompagnati nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
- avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiunga il riconoscimento delle spese straordinarie sostenute, come meglio esplicitato all'art. 14.

Articolo 7 - I protagonisti dell'affidamento

1. Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:

- **Il minore**, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- **la famiglia d'origine**, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento dei problemi che hanno determinato il temporaneo allontanamento;
- **gli affidatari**, che si occupano concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- **Il Servizio Sociale comunale**, competente per territorio, che si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno, anche con la collaborazione di altri servizi specifici;
- **le Associazioni familiari/Reti familiari**, le quali -per finalità di solidarietà sociale- operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affido, anche attraverso azioni concrete di sostegno alla famiglia affidataria e al minore accolto per tutta la durata dell'affido;
- **Il Centro Affidi di Ambito distrettuale** che si occupa del progetto di affido familiare, del percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido, dell'abbinamento fra le necessità del minore e le caratteristiche delle famiglie affidatarie;
- **l'ASL di Cremona**, che si occupa, nell'ambito degli interventi socio-sanitari, di concorrere al percorso di conoscenza e di valutazione delle famiglie affidatarie secondo le modalità concordate tra le parti, nonché all'eventuale trattamento psico-terapeutico del minore e/o della famiglia d'origine.

Articolo 8 – Compiti e doveri degli Enti

1. Gli Enti competenti per garantire la realizzazione di progetti individuali integrati svolgono le seguenti funzioni, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi:

- valutazione psico-sociale ed educativa approfondita di ogni singola situazione familiare, al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affido nella situazione specifica;

- propongono l'attivazione del progetto individuale integrato di affido al Centro Affidi di Ambito distrettuale e collaborano nell'individuare le caratteristiche della famiglia affidataria, gli impegni del servizio e delle famiglie coinvolte, nonché le modalità degli incontri tra famiglie, tra il minore e la famiglia di origine e con i servizi, secondo quanto previsto dal progetto;
- promuovono verifiche periodiche, sull'andamento del singolo progetto individuale integrato di affido, fra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei servizi;
- predispongono tutti gli interventi di sostegno necessari al minore;
- garantiscono la presa in carico ed il trattamento della famiglia d'origine;
- mantengono i rapporti con l'Autorità Giudiziaria, se competente.

2. In specifico:

a) Il **Servizio Sociale comunale o altro soggetto delegato**, responsabile del singolo progetto individuale integrato di affido provvede a:

- formalizzare l'affido, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
- determinare, sulla base dei criteri indicati a livello di ambito, la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, oltre all'eventuale contributo -nei limiti prefissati- alle spese straordinarie sostenute e documentate (es. contributo a spese dentistiche, ortodontiche ed oculistiche; inserimento dei minori ai Centri Ricreativi Diurni o di Aggregazione Giovanile, solo per gli affidatari impegnati in attività lavorative e non beneficiari di eventuale voucher distrettuale);
- attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai bambini in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
- farsi garanti del rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
- attivare le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie, necessarie alle cure del minore.

3. Il Centro Affidi di Ambito distrettuale, Il Centro Affidi, a seguito di specifico protocollo tra il Comune di Cremona, gli altri Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona, tramite l'Azienda Sociale del Cremonese, e con l'ASL di Cremona:

- provvede ad effettuare il percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie candidate all'affido;
- valuta le richieste di accoglienza presso le famiglie affidatarie provenienti dai servizi;
- condivide con gli operatori dei Servizi Sociali comunali il progetto di affidamento per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate;
- provvede all'abbinamento minore e famiglia affidataria;
- propone l'entità del contributo economico e le condizioni di supporto istituzionale;
- segue lo svolgimento dell'affido, monitorando in ogni momento di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
- prevede all'interno di ogni singolo progetto d'affido l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- sostiene le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido, condividendo con gli altri operatori dei servizi territoriali e dei servizi specialistici dell'Azienda Sociale del Cremonese periodici e continuativi momenti di verifica.

4. Il Centro Affidi attiva, attraverso l'Équipe psico-socio-educativa ed in collaborazione con le Associazioni familiari/Reti familiari presenti sul territorio:

- interventi di sensibilizzazione e promozione all'accoglienza, ivi comprese le forme di affidamento familiare non residenziale, anche in collaborazione con le Istituzioni del territorio, e le reti familiari;
- percorsi di informazione individuale e/o di gruppo rivolte alle famiglie interessate, riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- iniziative di formazione all'affido per le famiglie affidatarie.

Articolo 9 - Il Centro Affidi dell'Ambito distrettuale di Cremona

1. Il Centro Affidi dell'Ambito distrettuale di Cremona (d'ora in avanti chiamato Centro Affidi) si occupa dei progetti di affido familiare a nome e per conto di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito distrettuale di Cremona, secondo le modalità di gestione e di funzionamento definite tra il Comune di Cremona e gli altri Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona per tramite dell'Azienda Sociale del Cremonese.
2. Il Centro Affidi è ubicato presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona.
3. Il Centro Affidi di Cremona è dotato di un'Équipe psico-socio-educativa composta almeno da:
 - una figura con funzione di coordinamento
 - una figura con qualifica di Assistente Sociale
 - una figura con qualifica Educatore professionale
 - una figura con qualifica di Psicologo
1. Il Comune di Cremona assicura e garantisce la programmazione, gestione e realizzazione degli interventi del Centro Affidi per tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale di Cremona, senza oneri per i Comuni stessi.
2. Il Comune di Cremona riconosce il Tavolo inter-distrettuale Affido e Solidarietà familiare (d'ora in avanti definito Tavolo) quale luogo di co-programmazione, co-progettazione, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle azioni che i singoli Partecipanti attuano nel territorio di competenza sulle tematiche della solidarietà familiare e dell'affido.
3. Il Tavolo inter-distrettuale Affido e Solidarietà familiare (d'ora in avanti chiamato Tavolo) verrà istituito e regolamentato sul piano del funzionamento a seguito di specifico protocollo con soggetti del pubblico e del privato sociale che si occupano di affido nel territorio con l'obiettivo di dare continuità al processo di co-programmazione e co-progettazione partecipata sperimentato con l'attuazione del progetto "Reti Affidabili" sul tema della solidarietà familiare e dell'affido nei territori dell'Ambito distrettuale di Cremona e di Casalmaggiore.

Articolo 10 – Compiti e doveri degli affidatari

1. Gli affidatari:

- collaborano alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;
- esercitano i poteri connessi con la potestà familiare, su delega dell'Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore (Legge 28 marzo 2001 n. 149, art. 5 – comma 1);
- provvedono alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria (Legge 28 marzo 2001 n. 149, art. 5 – comma 1);
- mantengono, concordandone le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurano discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborano alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 11 – Compiti e doveri della famiglia di origine

1. La famiglia di origine:

- collabora alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i Servizi e con la famiglia affidataria;
- si impegna ad incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido.

Articolo 12 – Compiti e doveri dei soggetti di cui all'Art.1 comma 4 della L.328/2000

1. Le Associazioni Familiari, le reti familiari e in generale il privato sociale, se coinvolti, partecipano, in integrazione con il Servizio Sociale ed il Centro Affidi di Ambito distrettuale ed attraverso forme di collaborazione stabili, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei minori.
2. La collaborazione tra i Servizi pubblici e le Associazioni Familiari ed il privato sociale, che sono espressione e valorizzazione delle famiglie in rete, avviene attraverso la stipula di protocolli di intesa o accordi o forme di convenzione.
3. Sulla base di questi, le Associazioni Familiari/reti familiari/ed il privato sociale possono essere coinvolti per le seguenti attività:
 - promuovere la sensibilizzazione in merito ai diritti dei minori e alle problematiche connesse all'esperienza dell'allontanamento dalla famiglia d'origine;
 - orientare ed accompagnare le famiglie che stanno maturando la scelta di proporsi come affidatari;
 - formare e sostenere quelle famiglie già aperte all'accoglienza e all'esperienza dell'affido affinché mantengano il loro impegno, con particolare attenzione all'aspetto della temporaneità dell'esperienza d'affido;
 - sostenere le famiglie disponibili a vivere un'esperienza di accoglienza, attraverso la creazione di una rete di aiuto e di auto mutuo aiuto;
 - sperimentare e/o consolidare forme di accoglienza riferite a minori in situazioni particolari, quali bambini piccoli, affidamento familiare in situazioni di emergenza, affidamento familiare di adolescenti, con prosecuzione oltre la maggiore età, condizioni o contesti di particolare complessità, minori stranieri non accompagnati, accoglienza genitore – bambino, ecc., compresa l'attivazione di azioni di supporto, in accordo con i Servizi Sociali.

6

Articolo 13 – Funzioni dei servizi

1. Il Centro Affidi di Ambito distrettuale e i Servizi Sociali comunali territorialmente competenti assicurano un approccio professionale multidisciplinare, promuovendo a tal fine anche accordi con l'ASL territorialmente competente e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso affido, ivi comprese le Associazioni familiari/Reti di famiglie.

2. In particolare:

1. Il Centro Affidi, i Servizi Sociali comunali territorialmente competenti e i servizi specialistici dell'Azienda Sociale del Cremonese assicurano un approccio professionale multidisciplinare, promuovendo a tal fine anche accordi con tutti i soggetti coinvolti nel percorso affido.

In particolare:

- promuove la disponibilità concreta all'accoglienza da parte di famiglie;
- promuove la divulgazione e l'informazione sulle tematiche dell'affido attraverso incontri a livello di zona aperti ai cittadini, alle famiglie, alle Istituzioni o organizzazioni territoriali, ecc.;
- propone incontri e formazione adeguati, anche con il supporto delle organizzazioni e agenzie competenti del terzo settore;
- costituisce e aggiorna una banca dati relativa alle disponibilità delle famiglie all'accoglienza, eventualmente in raccordo con altre banche dati e con altri servizi dedicati;

- accoglie le richieste di affido dai competenti Servizi Sociali e servizi specialistici dell'Azienda Sociale del Cremonese, condividendo con essi il progetto relativo ad ogni richiesta;
 - esercita la funzione di conoscenza e valutazione psico-sociale ed educativa delle famiglie e dei singoli candidati all'affido;
 - esercita la funzione di abbinamento fra il minore e la famiglia più adeguata per caratteristiche, ai bisogni ed alle propensioni ed abitudini personali del minore;
 - sostiene le famiglie o i singoli affidatari, sia individualmente che in coppia, anche attraverso l'istituzione e la conduzione di gruppi di sostegno all'affido familiare;
 - promuove iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e per quanti siano coinvolti nell'affido familiare, nonché per le realtà comunitarie e le formazioni sociali. Tali attività possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni familiari presenti sul territorio e che si occupano di affido.
2. I Servizi Sociali comunali territorialmente competenti e i servizi specialistici dell'Azienda Sociale del Cremonese assicurano:
- la costruzione, la conduzione e la responsabilità sui progetti preventivi, di sostegno o riparativi a favore del bambino e della famiglia di origine;
 - la condivisione del progetto con la finalità del più positivo abbinamento;
 - il coinvolgimento nell'attività di abbinamento;
 - la co-conduzione delle fasi di accompagnamento e di rientro nella famiglia di origine.

Articolo 14 – Conclusioni dell'affidamento

1. L'affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del 18° anno di età, fatta eccezione per le situazioni in cui sia stato decretato il prosieguo amministrativo.
2. Valutato l'interesse del minore, l'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente accompagnati.
4. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto d'affido deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o del percorso di autonomia per il minore.
5. Gli operatori del Servizio Sociale comunale territorialmente competente, gli operatori dei servizi specialistici dell'Azienda Sociale del Cremonese e del Centro Affido di Ambito distrettuale hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.
6. I servizi competenti redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Ente disponente e responsabile, nonché all'Autorità Giudiziaria, qualora competente. Inoltre gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

Articolo 15 – Sostegno economico

1. Il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile da corrispondere a totale favore del minore affidato, "affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (Art. 80 III Comma L. 184/83).
2. Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la potestà o uno solo di essi trasferisce la sua residenza

in altro Comune, l'erogazione del contributo affido rimane a carico del Comune che ha avviato la prestazione (cfr. Circ. D.G. Famiglia e solidarietà sociale del 6 novembre 2007 – n. 35 *Oneri per minori inseriti in strutture residenziali o in affido familiare* e successiva Legge R.L. n. 3 / 2008 *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario*).

3. Sulla base della suddetta Circ. n. 35, fatte le opportune valutazioni della situazione specifica, il Comune può richiedere la compartecipazione alla spesa alla famiglia di origine.
4. Il contributo base previsto per ogni minore in affido etero-familiare a tempo pieno sarà determinato a partire da un ammontare minimo di € 400,00 mensili, fatta salva la ridefinizione nel caso di erogazione di servizi a carico diretto del Comune.
5. Per gli affidamenti diurni, part-time, di breve durata o estivi, il contributo mensile verrà valutato in base al progetto individualizzato e comunque non potrà superare l'importo di € 350,00.
6. Nel caso di affidamento di minori con particolari situazioni di fragilità socio-ambientale e complessità sanitarie (a seguito di valutazione del servizio sociale e previa documentazione dei servizi specialistici di competenza), il contributo previsto può essere elevato fino a un massimo del 50% per:
 - inserimento al nido del minore o ricorso all'acquisto di ore di baby-sitter per consentire agli affidatari il mantenimento dell'attività lavorativa;
 - spese sanitarie per minori affetti da grave patologia o portatori di handicap (terapie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, diete particolari, visite specialistiche, spese di trasporto,...), qualora la famiglia affidataria non percepisca l'assegno di accompagnamento.
7. I valori relativi alle quote mensili di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT.

Articolo 16 – Affidamento a parenti

1. Nel caso di affido dei minori a parenti entro il IV grado, disposto dall'Autorità Giudiziaria o dai servizi sociali territorialmente competenti, potrà essere erogato un contributo mensile per minore fino al 50% di quanto previsto all'art. 14, riferito sempre a 12 mensilità, fermo restando che il minore e la famiglia affidataria parentale hanno il diritto di beneficiare di tutti gli interventi e le prestazioni garantite alle famiglie affidatarie non parentali.

Articolo 17 – Responsabilità

1. I minori in affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente, per infortuni e per responsabilità civile. La polizza di responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro i tempi previsti dalle polizze assicurative, a presentare all'Assicurazione e per conoscenza al Comune denuncia di infortunio e/o di incidente.
2. Le famiglie di origine ed i soggetti affidatari assumono le responsabilità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati relativi alle procedure dell'affido e dei relativi provvedimenti adottati è svolto nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e successive modifiche e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Articolo 19 – Decorrenza ed applicazione

1. Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di esecutività della deliberazione di adozione e mantiene la sua validità nel tempo, salvo diversa determinazione di tutti gli Enti firmatari e/o fatte salve modifiche normative regionali.